SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Regione autonoma della Sardegna

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mizollen» *(10A03623)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zolistam» *(10A03624)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperidone Mylan Generics» *(10A03625)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Humulin» *(10A03626)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Emetib» *(10A03627)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zetia» *(10A03628)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Absorcol» *(10A03629)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ezetrol» *(10A03630)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Terazosina Teva» *(10A03631)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperidone Teva» *(10A03632)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zomacton» *(10A03633)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nyogel» *(10A03634)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bentifen» *(10A03635)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zaditen» *(10A03636)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Beriate P» *(10A03637)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Felodipina Winthrop» *(10A03638)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Felodipina Winthrop» *(10A03639)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Felodipina Winthrop» *(10A03640)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Granulokine» *(10A03641)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oftaquix» *(10A03642)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Latanoprost Breath» *(10A03643)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fexofenadina DR Reddy's» *(10A03644)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pulmozyme» *(10A03645)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Ratiopharm Italia» *(10A03646)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Promixin» *(10A03647)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rimcure» *(10A03648)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alendronato Ratiopharm» *(10A03649)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rimstar» *(10A03650)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lisinopril Mylan Generics» *(10A03651)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zestril» *(10A03652)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Aromasin» *(10A03653)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Advil Istant Liqui Gels» *(10A03654)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Quinapril Sandoz» *(10A03655)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Hexal» *(10A03656)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gabapentin Hexal A/S» *(10A03657)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Hexal» *(10A03658)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tauxib» *(10A03659)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Symbicortmite» *(10A03660)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cefuroxima Sandoz» *(10A03661)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sandoz» *(10A03662)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Symbicort» *(10A03663)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Dorom» *(10A03664)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Algix» *(10A03665)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Exinef» *(10A03666)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Arcoxia» *(10A03667)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Latanoprost Ratiopharm» *(10A03668)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Latanoprost Ratiopharm» *(10A03669)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Ratiopharm» *(10A03670)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Timogel» *(10A03671)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Awp» *(10A03672)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neurontin» *(10A03673)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Angenerico» *(10A03674)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glimepiride Aurobindo» *(10A03675)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gabapentin Ratiopharm» *(10A03676)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Sandoz» *(10A03677)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rectogesic» *(10A03678)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Equibalance» *(10A03679)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Balance» *(10A03680)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Vicenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Venezia in data 5 febbraio 2010, prof. n. 1694, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari di Vicenza non sono stati in grado di funzionare per assenza di personale amministrativo in data 5 febbraio 2010 in occasione dello sciopero;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Vicenza il giorno 5 febbraio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in occasione dello sciopero, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 marzo 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATO

10A03758

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2010.

Adempimenti previsti dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa;

Visto l'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha statuito che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, prevedendo che con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma;

Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha previsto che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha disposto che con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare n. 27 del 25 luglio 2007 emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Attesa la necessità di conoscere le disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e degli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ottica di ottimizzare i flussi informativi esistenti, ed al fine di un'eventuale successiva regolamentazione tesa ad ottimizzare la gestione dei flussi a livello centrale prevedendo, ove opportuno, l'obbligo a carico dei soggetti di cui al comma 1, del citato art. 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di detenere tutte o parte delle proprie disponibilità finanziarie in appositi conti di Tesoreria;

Considerata la necessità di conoscere le forme di indebitamento cui i soggetti indicati al comma 1, art. 18

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fanno ricorso, tenuto conto che l'eventuale ricorso ad indebitamento deve essere subordinato all'effettiva assenza di risorse finanziarie sui relativi conti di Tesoreria dello Stato e per effettive esigenze di spesa, così come stabilito dal comma 1, del predetto art. 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo

1. Le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, i cui diritti dell'azionista sono esercitati da Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad esclusione di quelli elencati al comma 4 dell'art. 18 in premessa citato, sono tenuti a comunicare le informazioni di cui all'art. 3 che segue, con le modalità e la tempistica previste dal successivo art. 4.

Art. 2.

Criteri e modalità

1. I soggetti di cui all'art. 1, diversi da quelli assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la Tesoreria dello Stato, per i pagamenti che non possono essere effettuati direttamente attraverso il servizio della Tesoreria dello Stato, solo in assenza di disponibilità sui propri conti bancari e postali e per effettive esigenze di spesa, prelevano i fondi a propria disposizione sui conti di Tesoreria, limitandone la giacenza sui predetti conti bancari o postali ai tempi strettamente necessari alle tipologie di attività gestorie da effettuare.

Art. 3.

Ambito oggettivo

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono, per ciascun mese solare e con riferimento a ciascun conto intrattenuto presso il sistema bancario o postale, le seguenti informazioni:

a) giacenza media giornaliera;

b) saldo di fine periodo;

c) tassi attivi e passivi applicati;

d) importo complessivo delle spese di gestione del mese di competenza;

e) utilizzo dello scoperto di conto: importo medio e numero di giorni durante i quali si è fatto uso di detto strumento;

f) importo e finalità degli investimenti in strumenti finanziari o di altre forme di deposito delle somme a disposizione, con distinzione tra somme provenienti dal bilancio dello Stato e somme derivanti da attività di mercato;

g) giorni di giacenza ed importo medio delle somme derivanti dal bilancio dello Stato.

2. In applicazione delle disposizioni indicate nel comma 1 e nel comma 4, dell'art.18 in premessa citato, i soggetti di cui all'art. 1, trasmettono, con riguardo all'eventuale ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, le seguenti ulteriori informazioni:

a) tasso;

b) durata;

c) importo;

d) forma tecnica utilizzata;

e) esigenza di spesa;

f) attestazione della mancanza di disponibilità liquide e non diversamente finalizzate da leggi o regolamenti.

Art. 4.

Modalità applicative

1. Le informazioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla fine del mese di riferimento.

2. La trasmissione avviene a partire dal quarto mese successivo alla messa a disposizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, di un'apposita procedura informatica corredata con note tecniche per la trasmissione delle informazioni richieste.

3. Nel caso di società facenti parte di gruppi, le informazioni ad esse relative possono essere trasmesse dalla società capogruppo o dalle singole società. I dati sono trasmessi in forma aggregata e distintamente per ciascuna società; per le società controllate i dati sono trasmessi se esse rispondono al requisito di totale possesso da parte dello Stato di cui al precedente articolo 1. In ogni caso la capogruppo provvede ad informare se essa svolge la gestione integrata di Tesoreria.

4. Le informazioni raccolte attraverso la procedura di cui al presente articolo sono rese disponibili alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro e all' Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali informazioni sono integrate ed elaborate unitamente a quelle presenti nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), al fine di renderle fruibili per le finalità previste dall'art. 18, comma 3, in premessa citato.

Il presente decreto è trasmesso al competente Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A03751

DECRETO 3 marzo 2010.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Big Matches by IFR e Book Matches by IFR.

IL DIRETTORE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2007, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Big Matches by IFR»;

Visto il decreto direttoriale 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2008, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Book Matches by IFR»;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Big Matches by IFR e Book Matches by IFR» presentata dalla società Angiolo Rosselli & F.lli S.r.l.;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 45 fiammiferi di legno denominati «Big Matches by IFR», da euro 1,20 a euro 1,50;

bustina di cartoncino, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Book Matches by IFR» tipo Minerva da euro 0,30 a euro 0,35.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno denominati "BIG MATCHES BY IFR"	1,50	0,225	0,25
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "BOOK MATCHES BY IFR" tipo Minerva	0,35	0,0805	0,058

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 260

10A04051

DECRETO 12 marzo 2010.

Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato ed integrato dal disposto dell'art. 77-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina il riordino del sistema di tesoreria unica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, che disciplina il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (di seguito denominato I.N.P.S.) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito denominato I.N.A.I.L.), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nonché agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo, e in particolare gli articoli 23, 45 e 62;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che ha definito le modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito denominata I.R.P.E.F.);

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2007/172338 dell'8 novembre 2008, con il quale è stato approvato il modello di versamento F24 enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008, che ha dettato specifiche modalità di versamento delle ritenute per l'addizionale comunale all'I.R.PE.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/45749 del 23 marzo 2009, con il quale è stato esteso l'utilizzo del modello di versamento F24 enti pubblici ad altre amministrazioni pubbliche e ad altre tipologie di tributi erariali;

Visto l'art. 32-*ter* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che estende il sistema di versamento F24 enti pubblici ad altre tipologie di tributi, ai contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi;

Considerato che il comma 2, lettera *b)*, del citato art. 32-*ter* prevede che le modalità di estensione dell'utilizzo del modello F24 enti pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi siano definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti;

Considerata la necessità di adeguare le modalità di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte degli enti ed organismi pubblici di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (di seguito denominata I.R.A.P.) e delle ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F. e le relative addizionali si avvalgono del modello F24 enti pubblici;

Ritenuto opportuno estendere le modalità di versamento unitario di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i lavoratori dell'amministrazione pubblica (di seguito denominato I.N.P.D.A.P.), effettuato dagli enti pubblici e dalle amministrazioni di cui agli articoli 6 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi con il modello F24 enti pubblici

1. I contributi assistenziali e previdenziali e i premi assicurativi da versare tramite modello F24 enti pubblici, alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti per i singoli contributi e premi, sono i seguenti:

a) «contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali» e «contributi volontari ai fini pensionistici e previdenziali» a favore dell'I.N.P.D.A.P.;

b) «contributi previdenziali e assistenziali» a favore dell'I.N.P.S.;

c) «premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» a favore dell'I.NA.I.L.

2. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento mediante modello F24 enti pubblici può essere esteso ad ulteriori tipologie di contributi assistenziali, previdenziali e premi assicurativi.

3. Il versamento è effettuato utilizzando le codifiche stabilite dall'Agenzia delle entrate, su proposta degli enti interessati, da associare a ciascun contributo e premio. Le codifiche sono pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

4. I soggetti che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi sono:

a) gli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

b) le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e per le relative addizionali regionale e comunale.

5. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, effettuano il versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007.

6. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che per il versamento dell'I.R.A.P. e delle ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F. e per le relative addizionali regionale e comunale si avvalgono del modello F24 enti pubblici, effettuano il versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007.

7. I titolari di contabilità speciali e i funzionari delegati, titolari di aperture di credito, che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dell'I.R.A.P. e delle ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F. e per le relative addizionali regionale e comunale, possono effettuare il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi con lo stesso modello F24 enti pubblici e con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008.

Art. 2.

Versamento dei contributi I.N.P.D.A.P.
con il sistema dei versamenti unitari

1. Le disposizioni previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative al versamento unitario e alla compensazione, si applicano al pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. da parte degli enti e delle amministrazioni statali diversi da quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

2. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e di rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati, secondo le disposizioni di legge vigenti, con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'I.N.P.D.A.P.

Art. 3.

Ripartizione delle somme a favore
degli enti previdenziali e assicurativi

1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite ai sensi degli articoli 1 e 2 sulla contabilità speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», tra gli enti previdenziali e assicurativi interessati, accreditando i rispettivi importi sui conti loro intestati, aperti presso la tesoreria dello Stato, sulla base delle informazioni contenute:

a) nel flusso telematico relativo ai modelli F24 ed F24 enti pubblici ricevuto direttamente da ciascun ente o amministrazione che effettua il versamento;

b) nel flusso telematico di rendicontazione trasmesso dagli intermediari della riscossione per i modelli F24 presentati tramite questi ultimi.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle modalità di versamento previste dal presente decreto.

2. La data di entrata in vigore delle modalità di versamento con F24 enti pubblici, per le singole categorie di soggetti interessati, sarà stabilita di comune accordo dal Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

10A03752

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nastase Toderita Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Nastase Toderita Petronela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2000 dalla signora Nastase Toderita Petronela, nata a Comanesti (Romania) il 14 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Nastase Toderita Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03747

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Graure Mariana Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Graure Mariana Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2006 dalla signora Graure Mariana Alina, nata a Craiova (Romania) il giorno 2 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Graure Mariana Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03746

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Minzat Grozea Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Minzat Grozea Camelia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che, la signora Minzat Grozea Camelia ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Minzat;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2007 dalla sig.ra Minzat Camelia, coniugata Grozea Camelia nata a Arad (Romania) il giorno 24 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Minzat Grozea Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03748

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aikaterini Paisoglou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Aikaterini Paisoglou, nata a Rodi (Grecia) il giorno 22 gennaio 1978, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ» rilasciato in data 16 gennaio 2008 dalla Prefettura di Atene - Grecia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Preso atto che la signora Aikaterini Paisoglou è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna in data 31 ottobre 2001 e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita nella prima sessione dell'anno 2002 presso l'Università degli studi di Bologna;

Preso atto che la signora Aikaterini Paisoglou non risulta iscritta presso un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ» rilasciato dalla Prefettura di Atene - Grecia, in data 16 gennaio 2008 alla signora Aikaterini Paisoglou, nata a Rodi (Grecia) il giorno 22 gennaio 1978, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

La signora Aikaterini Paisoglou, in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzata ad avvalersi del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, previa esibizione del presente decreto all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03744

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Albino Triaca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico, odontoiatra e specialista in maxillofacciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Albino Triaca, nato a Zurigo (Svizzera) il giorno 10 dicembre 1950, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom Arzt» rilasciato in data 23 giugno 1978 dalla Confederazione Svizzera al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 4 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Albino Triaca ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom Zahnärzt» rilasciato in data 19 ottobre 1984 dalla Confederazione Sviz-

zera al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la medesima istanza del 4 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Albino Triaca ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Spezialarzt FMH fur Kieferchirurgie und Med. Dent.» rilasciato in data 13 gennaio 1992 dalla Confederazione Svizzera al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplom Arzt» rilasciato in data 23 giugno 1978 dalla Confederazione Svizzera al signor Albino Triaca, nato a Zurigo (Svizzera) il giorno 10 dicembre 1950, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

Il titolo di «Diplom Zahnärzt» rilasciato in data 19 ottobre 1984 dalla Confederazione Svizzera al signor Albino Triaca, nato a Zurigo (Svizzera) il giorno 10 dicembre 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Art. 3.

A partire dalla data del presente decreto il signor Albino Triaca è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, - Albo medici e Albo odontoiatri - che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il titolo di «Spezialarzt FMH fur Kieferchirurgie und Med. Dent.» rilasciato in data 13 gennaio 1992 dalla Confederazione Svizzera al signor Albino Triaca, nato a Zurigo (Svizzera) il giorno 10 dicembre 1950 è riconoscimento quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Art. 5.

Il signor Albino Triaca, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 3, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03745

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2010.

Iscrizione di varietà di sorgo e tabacco nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12318	Artico sp	500	HS	Sud Cereales SCA – Francia
12323	Biomass 140	700	HS	Sud Cereales SCA – Francia
12328	Surgo	600	HS	Cal/West Seeds – USA
12330	PR811F		HS	Pioneer HI-Bred International Inc. – USA
11551	PR849F	600	HS	Pioneer HI-Bred International Inc. – USA

TABACCO (Kentuky)

Codice	Denominazione	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11865	SKL		Bartolucci Danilo – Lecce
11862	Foiano	HS	Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. – Foiano della Chiana (AR)
11863	171A		Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. – Foiano della Chiana (AR)
11864	171A104	HS	Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. – Foiano della Chiana (AR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03759

DECRETO 15 marzo 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale laboratorio chimico Istituto superiore di Stato "Umberto I"» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118, prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3, i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 15 aprile 2008, con il quale il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico Istituto superiore di Stato «Umberto I», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 febbraio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico Istituto superiore di Stato «Umberto I», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio 2010, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	OIV - RESOLUTION OENO 52/2000
Estratto secco totale (massa volumica a 20° C e densità relativa a 20°C)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met VI p.to 4 + OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + MA-F-AS312-01-TALVOL cap. 4B 2009 (densimetria elettronica)
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02- ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR p.to 2 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04- CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto non riduttore, estratto secco netto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC p.to 1 e p.to 4 2009, OIV MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 3.2 2009 + Circ. MIPAF 12/03/2003
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 n° 58 Met. XXX
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN p.to 3 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM p.to 2 2009
Titolo alcolometrico massico	Reg. CE 491/2009 all. i p.to 17 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL cap. 4B 2009
Titolo alcolometrico massico potenziale	Reg. CE 491/2009 all. I p.to 18 e all. III p.to 15 lettera c + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 3.2 2009
Titolo alcolometrico massico totale	Reg. CE 491/2009 all. I p.to 19 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL cap. 4B 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 3.2 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01- TALVOL cap. 4B 2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CE 491/2009 all. I p.to 14 e all. III p.to 15 lettera c

	+ OIV MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 3.2 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 all. I p.to 15 lettera c + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL cap. 4B 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 3.2 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01- ACITOT p.to 5.3 2009
Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04- DIOSOU p.to 2.3 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03- EXTSEC p.to 4 2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV MA-F-AS2-01- MASVOL 2009 + MA-F-AS312-01-TALVOL cap. 4B 2009 (densimetria elettronica)
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT p.to 1.1 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01- SUCRED p.to 3.2 2009

10A03760

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 12 gennaio 2010.

Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Visto l'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha tra l'altro modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e introdotto l'art. 2-*bis*;

Visto, in particolare, il comma 2 del medesimo art. 7, a mente del quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recanti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro on. prof. Renato Brunetta e in materia di semplificazione normativa al Ministro sen. dott. Roberto Calderoli;

Visto il concerto espresso dal Ministro della semplificazione normativa con nota del 15 dicembre 2009;

Decreta:

1. Sono approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 12 gennaio 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 209

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.

1. PREMESSA

Il presente atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d'azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l'attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.

2. L'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 69 DEL 2009

I contenuti essenziali dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009 sono i seguenti :

a) Rideterminazione dei termini

La legge n. 69 del 2009 apporta importanti modifiche alla legge n. 241 del 1990, per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.

In particolare, l'articolo 7, sostituendo integralmente l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine attualmente fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso.

Per l'adozione dei regolamenti di definizione dei termini e dei responsabili viene disciplinata una nuova procedura. Si prevede, infatti, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione, sono individuati i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali; dal proprio canto, gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro cui devono essere conclusi i procedimenti di rispettiva competenza.

L'altra novità introdotta dalla legge n. 69 del 2009 è che, in entrambi i casi, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza

non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni).

La legge consente di prevedere termini superiori ai novanta giorni, senza comunque oltrepassare i centottanta giorni, esclusivamente nei casi in cui emergano rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati e valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo regolamento è necessaria sia la proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sia la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

b) L'attuazione delle nuove disposizioni

L'articolo 7 della legge n. 69 del 2009 detta norme anche in ordine alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che rideterminano i termini dei procedimenti devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 e cioè entro il **4 luglio 2010**. In assenza di tali provvedimenti, a decorrere dalla stessa data, le disposizioni regolamentari in vigore che prevedono termini procedimentali superiori a novanta giorni cessano di avere effetto, con la conseguenza che ai relativi procedimenti, fino a nuova determinazione, si applica il termine di 30 giorni.

Continuano ad applicarsi, invece, quelle disposizioni regolamentari vigenti che prevedono termini non superiori a novanta giorni.

Il termine generale di trenta giorni si applica, comunque, a tutti quei procedimenti per i quali i regolamenti adottati entro la data del 4 luglio 2010 non abbiano fissato alcun termine.

c) Responsabilità dirigenziale e risarcimento per danno da ritardo

La legge n. 69 del 2009 persegue, poi, l'obiettivo di dare effettività alle disposizioni sui termini. A questo scopo, lo stesso articolo 7 detta norme circa le conseguenze del ritardo dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo.

Sotto il primo aspetto, le nuove disposizioni prevedono l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: è una norma immediatamente precettiva, che tende a porre rimedio ai casi di violazione dell'obbligo di provvedere nei termini previsti.

Nei confronti dei dirigenti, la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione sia ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato sia ai fini della responsabilità dirigenziale (si veda il paragrafo 7).

3. AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

a) Ambito soggettivo.

L’articolo 7 della legge n. 69 del 2009 e le presenti linee di indirizzo si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici nazionali. In particolare, i ministeri vigilanti promuovono e verificano la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, da parte degli enti pubblici da essi vigilati.

Le autorità di regolazione e vigilanza provvedono nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

Le Regioni e gli Enti locali, in base ai propri ordinamenti, fissano i termini dei procedimenti tenendo conto che l’articolo 10 della legge n. 69 del 2009, modificando l’articolo 29 della n. 241 del 1990, ha stabilito che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

b) Ambito oggettivo: i casi di deroga

In ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, si puntualizza che per i procedimenti amministrativi relativi all’acquisto della cittadinanza italiana e all’immigrazione non si applica il limite di durata massima di centottanta giorni (articolo 2, comma 4, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 69 del 2009).

La legge n. 69 del 2009 prevede che restino fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici (articolo 7, comma 4, primo periodo, legge n. 69 del 2009).

Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli art 2 e 2 bis della legge n 241 del 1990 come riformulati dall’articolo 7, comma 4, ultimo periodo, legge 69 del 2009.

4. CRITERI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

a) Criteri generali

Ai fini della rideterminazione dei termini procedimentali, le Amministrazioni si atterranno ai seguenti criteri:

il termine del procedimento va riferito all'intero *iter* procedimentale, non essendo ammessa, per converso, la strumentale suddivisione in varie fasi endoprocedimentali allo scopo di ridurre il termine;

i termini, anche se fissati in misura inferiore a novanta giorni, non dovranno subire incrementi rispetto a quelli attualmente previsti, salvo che siano conseguenza di accorpamenti con altri procedimenti o nel caso che, dopo la emanazione del precedente regolamento ex art. 2 della legge 241 del 1990, siano intervenute modificazioni giuridiche o fattuali della fattispecie.

in caso di termini procedimentali superiori a novanta giorni e comunque inferiori a centottanta giorni, le Amministrazioni dovranno fornire una motivazione puntuale, con riferimento a ciascuno dei singoli procedimenti per i quali esse ritengono di dover stabilire questo diverso e maggiore termine, con riferimento alle ragioni giustificatrici indicate dalla legge n. 69 del 2009 (sostenibilità dei tempi sotto il profilo della organizzazione amministrativa, natura degli interessi pubblici tutelati, particolare complessità del procedimento);

la rideterminazione dovrà tendere, per ciascuna amministrazione, ad una congrua riduzione dei termini medi di conclusione dei procedimenti rispetto ai regolamenti attualmente vigenti.

b) Valutazioni ad opera delle amministrazioni concertanti o coproponenti

Le amministrazioni concertanti o coproponenti (Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e Ministro per la semplificazione) terranno conto del rispetto dei predetti criteri ed altresì, ai fini della valutazione della riduzione media dei termini, si considereranno:

la data di adozione del precedente regolamento di definizione dei termini, in modo da considerare le eventuali riduzioni conseguite nell'ultimo quinquennio;

il numero di procedimenti implicati nella riduzione dei termini sul totale dei procedimenti dell'amministrazione.

Resta ferma, per le stesse amministrazioni concertanti o coproponenti, la possibilità di una valutazione più ampia in relazione al grado di perseguimento dell'obiettivo di certezza dei tempi derivante dall'attuazione dell'articolo 7 della legge 69 del 2009.

5. PROCEDURA DI SUPPORTO

Considerata la complessità del procedimento previsto per l'adozione dei regolamenti di determinazione dei termini (per l'adozione dei regolamenti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sono previsti il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei Conti), è fondamentale un notevole impegno da parte di tutte le amministrazioni.

Allo scopo di supportare la fase di ricognizione e la proposta di riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti viene messa a disposizione delle amministrazioni – a partire dal 18 gennaio 2010 - una procedura *on line* all'interno del sito http://www.innovazione.gov.it/. Ciascuna amministrazione comunicherà il nome del referente responsabile per le attività relative all'istruttoria e alla predisposizione dei regolamenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: tagliatempi@governo.it. Il referente di ciascuna amministrazione, registratosi sul sito e ricevuta per posta elettronica la password di accesso alla procedura, sarà in grado di utilizzare il supporto.

La procedura guidata consente ad ogni amministrazione di inserire l'elenco dei procedimenti, i termini attuali di conclusione e le altre informazioni ad esso connessi (ufficio o persona responsabile) e inserire i nuovi termini in base ai criteri della legge 69 del 2009.

La procedura genera altresì quadri di sintesi che possono essere stampati e trasmessi e calcola automaticamente la riduzione media ottenuta sui tempi, consentendo all'amministrazione di valutare il grado di perseguimento degli obiettivi di riduzione.

La procedura *on line* supporta, inoltre, anche la predisposizione automatica degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e delle tabelle allegate.

Si tratta quindi di una procedura completamente automatizzata e, in ogni caso, supportata attraverso una funzione di assistenza all'utilizzo *on line*.

6. TEMPISTICA PROPOSTA

Per assicurare la tempestiva adozione dei regolamenti nei termini previsti dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2009, gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predisposti dalle amministrazioni dovranno essere trasmessi entro il 15 marzo 2010 al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che curerà il successivo inoltro al Ministro per la semplificazione normativa. Qualora le amministrazioni abbiano provveduto senza avvalersi del supporto della procedura *on line,* sarà necessario allegare la base conoscitiva determinata dalla ricognizione degli attuali termini procedimentali.

Con la medesima tempistica i Ministeri dovranno garantire la predisposizione degli schemi di regolamento per gli enti pubblici vigilati relativamente ai procedimenti che si concludono al di sopra dei novanta giorni.

Allo scopo di rendere immediatamente attivabili le azioni di ricognizione interna alle amministrazioni, preliminari all'utilizzo della procedura *on line* descritta nel paragrafo precedente, si allega alle presenti linee guida (allegato 1) la scheda contenente le informazioni che potranno essere automatizzate.

Contestualmente all'adozione dei nuovi regolamenti, tutte le informazioni previste dall'art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali delle amministrazioni. Nel medesimo tempo verrà alimentata la banca dati sui procedimenti amministrativi.

7. INDIRIZZI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE E DI GRAVE E RIPETUTA INOSSERVANZA DELL' OBBLIGO DI PROVVEDERE NEI TERMINI

Per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 7 della legge n. 69/2009, le amministrazioni sono tenute a valutare i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei termini.

A tal proposito, va considerato che il rispetto dei termini del procedimento rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, di cui si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato ed che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Pertanto, al fine di valutare la responsabilità del dirigente, ciò che rileva è la grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione alla quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione *caso per caso* che tenga conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà, ai motivi dell'agire e al danno concretamente cagionato al privato. Non si dovrà attribuire rilievo determinante agli episodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell'obbligo di provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, né tantomeno potrà considerarsi inadempimento la mancata emanazione del provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.

Inoltre, si rammenta che la stessa inosservanza all'obbligo di provvedere può comportare una ipotesi di responsabilità disciplinare. Si evidenzia quanto stabilito in materia dall'art. 55 – *sexies* , comma 1, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. attuativo della legge n. 15/2009, concernente *"Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'Amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare".* Tali disposizioni, nei casi in cui la pubblica amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per violazione da parte del dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa (stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento), impongono nei confronti dello stesso dipendente l'applicazione – ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare – della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

L'azione disciplinare *(anche in questi casi)* è obbligatoria ed il suo mancato esercizio comporta, a sua volta, un'ipotesi di responsabilità per "mancato esercizio o (….) decadenza dell'azione disciplinare" (art. 55 – *sexies,* comma 4, del d.lgs. n. 165/2001).

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 69 del 2009, l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento determina l'obbligo di risarcire il danno ingiusto subìto dal privato per il ritardo dell'amministrazione. A tal proposito, si invitano le amministrazioni ad assumere le opportune iniziative (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) per richiamare l'attenzione sul rispetto dei termini dei procedimenti anche al fine di evitare l'esposizione a richieste risarcitorie, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 22 del T.U. n. 3 del 1957, l'amministrazione condannata a risarcire il danno potrà esperire l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave.

ALLEGATO 1 - Prospetto delle informazioni necessarie

La procedura di supporto di cui al punto 5. agevola le operazioni di ricognizione, istruttoria e attuazione dei termini dei procedimenti. La procedura, da un lato, richiede che le amministrazioni compilino le informazioni relative a ciascun procedimento, dall'altro, utilizza le informazioni inserite per restituire i prospetti di sintesi che indicano il target di riduzione raggiunto e automatizza la predisposizione dello schema di regolamento.

Informazioni richieste per ciascun procedimento amministrativo

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE RICHIESTA	MODALITÀ DI COMPILAZIONE PROCEDURA DI SUPPORTO *ON LINE*
1. Denominazione dell'amministrazione	Menù a tendina
1.1 Denominazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento	Campo libero
2. Denominazione del procedimento amministrativo	Campo libero
2.1 Riferimenti normativi del procedimento amministrativo	Campo libero
2.2. Nominativo del funzionario responsabile del procedimento	Campo libero
2.2.1 E-mail del funzionario/unità organizzativa	Campo libero
2.2.1 Telefono del funzionario/unità organizzativa	Campo libero
2.3 Termine attuale del procedimento (n. giorni)	Campo libero formato numerico
2.3.1 Fonte del termine del procedimento	Menù a tendina: • Norma di legge • Norma regolamentare • 30 giorni ex art. 2 della legge 241 del 1990
2.4 Nuovo termine del procedimento proposto (n. giorni)	Campo libero formato numerico *(NB se superiore a 90 attiva campo successivo)*
2.4.2 Se il termine è superiore a 90 giorni, scrivere motivazione	Campo libero
2.5 In alternativa, indicare se il procedimento è soppresso o accorpato	Menù a tendina: • Procedimento accorpato • Procedimento soppresso

In base alle informazioni inserite dalle amministrazioni per ciascun procedimenti amministrativo, la procedura di supporto fornisce dei report contenenti il calcolo:

1. della percentuale di riduzione del termine di ciascun procedimento
2. del termine medio complessivo dei procedimenti vigenti
3. del termine medio complessivo dei procedimenti proposto per il nuovo regolamento
4. della percentuale media di riduzione dei termini dei procedimenti dell'amministrazione
5. del numero e della percentuale dei procedimenti accorpati
6. del numero e della percentuale dei procedimenti soppressi

La procedura consente inoltre di predisporre lo schema del regolamento utilizzando una struttura pre-impostata composta da premesse, articolato normativo ed elenco dei procedimenti amministrativi.

10A03753

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Stephanie Regele, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Stephanie Regele;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

«Magistra der Philosophie (Lehramtsstudium Unterrichtsfach Englisch - Unterrichtsfach Italienisch)» rilasciato il 9 aprile 2008 dall'Università «Leopold-Franzens» di Innsbruck, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Bestätigung gemäß § 27/a Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato il 23 luglio 2009 dal Landes Schul Rat für Tirol di Innsbruck (Austria);

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Stephanie Regele, nata a Bolzano l'8 novembre 1984, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A prima lingua straniera (inglese);

46/A lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 10 marzo 2010.

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette. (Provvedimento n. 20872).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 10 marzo 2010;

Visto il titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», così come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CCE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004»;

Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», così come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contradditorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento (art. 7, comma 3) con riguardo alla disciplina dei termini del procedimento, consentendo al collegio dell'Autorità di prorogare il termine per la conclusione del procedimento fino ad un massimo di sessanta giorni, in ragione di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, all'art. 7, comma 3;

Delibera

di sostituire il testo del comma 3, dell'art. 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, con il seguente: «Con provvedimento motivato del collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni».

Il presente provvedimento verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 10 marzo 2010

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

10A03996

DELIBERAZIONE 10 marzo 2010.

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita. (Provvedimento n. 20873).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 10 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contradditorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento (art. 7, comma 3) con riguardo alla disciplina dei termini del procedimento, consentendo al collegio dell'Autorità di prorogare il termine per la conclusione del procedimento fino ad un massimo di sessanta giorni, in ragione di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, all'art. 7, comma 3;

Delibera

di sostituire il testo del comma 3, dell'art. 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, con il seguente: «Con provvedimento motivato del collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni».

Il presente provvedimento verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 10 marzo 2010

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

10A03997

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Riclassificazione del medicinale «Reminyl» (galantamina bromidrato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1636/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Janssen-Cilag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Reminyl;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 gennaio 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REMINYL (galantamina bromidrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml – A.I.C. n. 034752079/M (in base 10) 114KLH (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 85.

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 58,47

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 96,49

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Reminyl (galantamina bromidrato) è la seguente: medici-

nale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: RASI

10A03559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 marzo 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete Voi che sia abrogato l'art. 23-*bis* (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Segreteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica - via S. Ambrogio n. 4 - 00186 Roma - tel. 06 68136225.

10A04064

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 marzo 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani di cui tredici muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Segreteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica - via di S. Ambrogio n. 4 - 00186 Roma - tel. 06 68136225.

10A04065

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 marzo 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008?".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Segreteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica - via S. Ambrogio n. 4 - 00186 Roma - tel. 06 68136225.

10A04066

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 12 marzo 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohsen Amin Zadeh, Console generale della Repubblica islamica dell'Iran in Milano.

10A03750

Rilascio di *exequatur*

In data 12 marzo 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Vanessa Hasbun Annichiarico, Console generale della Repubblica di El Salvador in Milano».

10A03749

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicatico del 22 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 marzo 2010

Dollaro USA	1,3471
Yen	121,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,465
Corona danese	7,4404
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89900
Fiorino ungherese	265,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,9250
Nuovo leu romeno	4,0915
Corona svedese	9,7585
Franco svizzero	1,4348
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0445
Kuna croata	7,2600
Rublo russo	39,9540
Lira turca	2,0884
Dollaro australiano	1,4815
Real brasiliano	2,4384
Dollaro canadese	1,3788
Yuan cinese	9,1961
Dollaro di Hong Kong	10,4552
Rupia indonesiana	12296,59
Rupia indiana	61,4080
Won sudcoreano	1529,88
Peso messicano	17,0644
Ringgit malese	4,4757
Dollaro neozelandese	1,9205
Peso filippino	61,530
Dollaro di Singapore	1,8923
Baht tailandese	43,592
Rand sudafricano	9,9494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03908

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 23 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 marzo 2010

Dollaro USA	1,3519
Yen	122,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,442
Corona danese	7,4405
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90050
Fiorino ungherese	264,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7081
Zloty polacco	3,8952
Nuovo leu romeno	4,0725
Corona svedese	9,7285
Franco svizzero	1,4321
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0420
Kuna croata	7,2605
Rublo russo	39,8828
Lira turca	2,0863
Dollaro australiano	1,4742
Real brasiliano	2,4081
Dollaro canadese	1,3777
Yuan cinese	9,2285
Dollaro di Hong Kong	10,4937
Rupia indonesiana	12328,89
Rupia indiana	61,5860
Won sudcoreano	1537,15
Peso messicano	16,9224
Ringgit malese	4,4876
Dollaro neozelandese	1,9174
Peso filippino	61,632
Dollaro di Singapore	1,8948
Baht tailandese	43,700
Rand sudafricano	9,9152

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03909

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 marzo 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3338
Yen	122,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,378
Corona danese	7,4404
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89460
Fiorino ungherese	264,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7079
Zloty polacco	3,8886
Nuovo leu romeno	4,0685
Corona svedese	9,6922
Franco svizzero	1,4282
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0280
Kuna croata	7,2625
Rublo russo	39,6200
Lira turca	2,0611
Dollaro australiano	1,4655
Real brasiliano	2,3884
Dollaro canadese	1,3651
Yuan cinese	9,1054
Dollaro di Hong Kong	10,3524
Rupia indonesiana	12180,34
Rupia indiana	60,6100
Won sudcoreano	1517,92
Peso messicano	16,7078
Ringgit malese	4,4249
Dollaro neozelandese	1,9030
Peso filippino	60,746
Dollaro di Singapore	1,8739
Baht tailandese	43,168
Rand sudafricano	9,8469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03910

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Filozoo 200 g/1000 g».

Provvedimento n. 36 del 2 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% Filozoo 200 g/1000 g, polvere per uso orale in acqua da bere e in mangime liquido per vitelli da latte e suini, nella confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102650013.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - Via del Commercio 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. rif. pervenuto in data 7 aprile 2009 e successive integrazioni.

Le modifiche apportate al dossier di tecnica che impattano sugli stampati sono:

introduzione della validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 mese se conservato a temperatura non superiore a 25° C;

introduzione della validità dopo ricostituzione in acqua da bere: 24 ore.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 1 mese;

periodo di validità dopo ricostituzione in acqua da bere conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Dopo prima apertura conservare a temperatura non superiore a 25° C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura e dopo ricostituzione in acqua da bere, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03756

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bronx»

Estratto determinazione UVA/N n. 686 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.R. Drug Research S.r.l. (codice fiscale n. 09575490157) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 3 - 22036 Erba (Como).

Medicinale: BRONX.

Confezione A.I.C. n. 028730012 - 20 bustine granulare 1,5 g.

È ora trasferita alla società: Proter Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 10465081007) con sede legale e domicilio fiscale in viale degli Eroi di Rodi, 102 - 00128 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina IBI»

Estratto determinazione AIC/N n. 687 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. (codice fiscale n. 02578030153) con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (Latina).

Medicinale: CIPROFLOXACINA IBI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037523014 - «100 mg/ 50 ml soluzione per infusione» 10 sacche da 50 ml;

A.I.C. n. 037523026 - «200 mg/ 100 ml soluzione per infusione» 10 sacche da 100 ml;

A.I.C. n. 037523038 - «400 mg/ 200 ml soluzione per infusione» 10 sacche da 200 ml.

È ora trasferita alla società: Ibigen S.r.l. (codice fiscale n. 01879840120) con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (Latina).

Con variazione della denominazione del medicinale in Ciprofloxacina Ibigen.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03890

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Grazura» per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 7/2010-3016 dell'8 marzo 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ALK-ABELLÓ A/S l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: GRAZURA;

confezione n. 037611023;

descrizione: «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 100 liofilizzati orali in blister AL/AL.

Farmaco: GRAZURA;

confezione n. 037611011.

descrizione: «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 30 liofilizzati orali in blister AL/AL.

10A03873
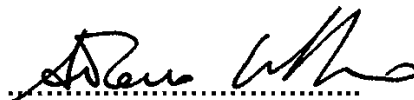
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali (area *II)*
Quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007

Il giorno **22 febbraio 2010**, alle ore 16,00..., ha avuto luogo l'incontro tra

ARAN:
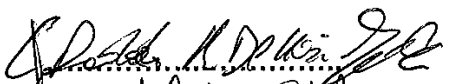
nella persona del Commissario Straordinario
Cons. Antonio Naddeo ....

e le seguenti:
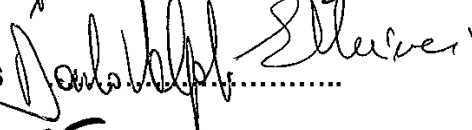
Organizzazioni Sindacali		**Confederazioni Sindacali**	
CGIL FP	....	**CGIL**	....
CISL FPS	....	**CISL**	....
UIL FPL	....	**UIL**	....
DIRER DIREL	....	**CONFEDIR**	....
FP CIDA	....	**CIDA**	....
CSA Regioni e Autonomie Locali		**CISAL**	....
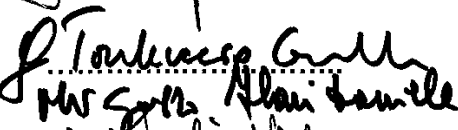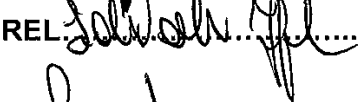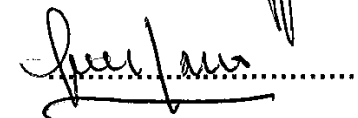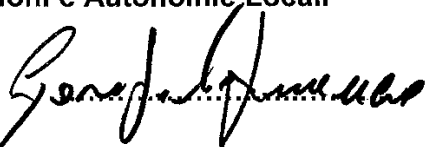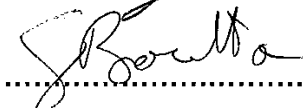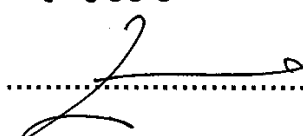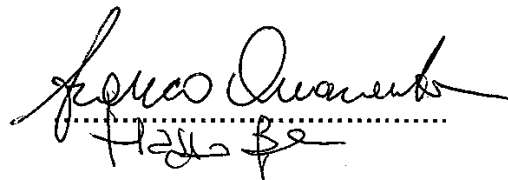
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II) relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

CCNL DIRIGENZA AREA II

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009

BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

1

PARTE PRIMA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all'Area dirigenziale II, prevista dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II
IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 3
Recesso per responsabilità dirigenziale

1. La responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun Ente nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall'art.14 del CCNL del 23.12.1999, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata:
   a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
   b) ovvero, alla inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.

2. Prima di formalizzare il recesso, l'Ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'Ente, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

3. L'atto di recesso è adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 3, del CCNL del 23.12.1999.

4. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata da ciascun Ente ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall'art. 14 del CCNL 23.12.1999.

5. Tutti i rinvii all'art.27, comma 4, del CCNL del 10.4.1996 e successive modificazioni ed integrazioni, contenuti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono ritenersi riferiti al presente articolo.

6. Al termine del periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui all'art.23 - ter del CCNL del 10.4.1996, introdotto dall'art.13 del CCNL del 22.2.2006, l'Ente affida al dirigente interessato un incarico tra quelli istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, nel rispetto delle previsioni dell'art.22 del CCNL del 10.04.1996, come modificato dall'art.13 del CCNL del 23.12.1999 e dall'art.10 del CCNL del 22.2.2006. La mancata accettazione da parte del dirigente dell'incarico proposto costituisce giusta causa di recesso del rapporto di lavoro.

7. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art.27 del CCNL del 10.4.1996 e quelle dell'art.11 del CCNL del 22.2.2006.

CAPO II
NORME DISCIPLINARI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 4
Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse**.** La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

Art. 5
Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati *standard* di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art.107 del D.Lgs.n.267 del 2000.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
   a) assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
   b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
   c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Ente;
   d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato;
   e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
   f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
   g) informare l'Ente, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
   h) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.

5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività

amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Art. 6
Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 5, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
   a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
   b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art.7;
   c) licenziamento con preavviso;
   d) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.

3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 7
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
   - la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
   - le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Ente o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
   - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

   a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.165 del 2001;
   b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
   c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
   d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
   e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
   f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'Ente o per gli utenti;
   g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Ente.
   h) violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 55 novies del D.Lgs n. 165 del 2001

   L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'Ente.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art.55-sexies, comma 3, e dall'art.55 septies, comma 6, del D.Lgs.n.165 del 2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art.55-sexies, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
   b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
   c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
   d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
   e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello

stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;

g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;

h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.69 del 2009.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

 1) con preavviso per:

 a) le ipotesi considerate dall'art.55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.n.165 del 2001;

 b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio;

 2) senza preavviso per:

 a) le ipotesi considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett.a), d), e) ed f) del D.Lgs.n.165 del 2001;

 b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1;

 c) condanna, anche non passata in giudicato, per:

 1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
 2. gravi delitti commessi in servizio;
 3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

 d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

 e) recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti

sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 5, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le previsioni dell'art.55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.n.165 del 2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs.n.150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 8
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Ente, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 9
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 7, comma 9, n.2.

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Ente disponga, ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 10.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E'fatta salva l'applicazione dell'art. 7, comma 9, n.2, qualora l'Ente non disponga, ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 10.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 7, comma 9, n.2, qualora l'Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 10

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto dall'art. 10 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

6. Ove l'Ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, comma 9, n.2, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 7, comma 9, n. 2, l'Ente ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'Ente stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 10, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art.7, comma 9, n.2.

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 10
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art.55-ter, comma 4.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

Art. 11
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento stesso.

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 12
Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 11, il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

   - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
   - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
   - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
   - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
   - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
   - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art.13 del CCNL del 12.2.2002.

Art. 13
La determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 2 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in

corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

PARTE SECONDA
TITOLO III
IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
Trattamento stipendiale

Art. 14
Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall'art. 2, comma 2, del CCNL del 14.5.2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:

    a. dal 1 aprile 2006 di € 15,74
    b. rideterminato dal 1 luglio 2006 in € 26,24
    c. rideterminato dal 1 gennaio 2007 in € 141,386

2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, è rideterminato in € 41.968,00 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.

3. E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.

Art. 15
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2006 - 2007, gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 14 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 14 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.

CAPO II

Art. 16
Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

2. Gli enti, nel limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 1.1.2007, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.

3. A decorrere dal 31.12.2007, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art.27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall'art.4, comma 3, del CCNL del 14.5.2007, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 10.922,17 e nel valore massimo di € 44.491,87**;** resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art.27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall'art.24 del CCNL del 22.2.2006.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate.
   - con decorrenza dall'1.1.2007 nella misura dell'1,39% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005;
   - con decorrenza dall'31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento;

5. Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti relativa al medesimi anni 2007 e 2008.

Art. 17
Ulteriori incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per gli Enti Locali

1. Gli Enti Locali possono integrare, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) effettiva adozione di adeguati sistemi di valutazione delle prestazione e dei risultati dei dirigenti, secondo le previsioni dell'art.14 del CCNL del 23.12.1999;
   b) rispetto del patto di stabilità per il triennio 2005-2007;
   c) rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione;
   d) raggiungimento, sulla base di espressa certificazione dei servizi di controllo interno, di una percentuale non inferiore al 70 % degli obiettivi annuali stabiliti nel PEG;
   e) osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, i Comuni e le Province, possono incrementare le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 fino ad un massimo dell' 1% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora il rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento coperte ed il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia non superiore ai seguenti valori:

   a) per i Comuni

da 10.000 a 59.999 abitanti	1/35
da 60.000 a 249.000 abitanti	1/40
oltre 249.000 abitanti	1/50

   b) per le Province

i cui trasferimenti regionali sono superiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali	1/20
i cui trasferimenti regionali sono inferiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali	1/30

3. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, i Comuni e le Province in aggiunta all'aumento di cui al comma 2, possono incrementare le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 fino ad un massimo dello 0, 5% del monte salari 2005 relativo alla dirigenza, qualora sia stato rispettato patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali coperte ed il personale in servizio alla data del **31.12. 2007** sia non superiore ai seguenti valori per classe demografica:
   a) per i Comuni

da 10.000 a 59.999 abitanti	1/43
da 60.000 a 249.000 abitanti	1/53
oltre 249.000 abitanti	1/63

   b) per le Province

i cui trasferimenti regionali sono superiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali	1/35
i cui trasferimenti regionali sono inferiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali	1/45

4. In sostituzione dei parametri di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), i Comuni e le Province, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, fino ad un massimo dell' 1% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore ai seguenti valori:

   a) 30% per i Comuni;
   b) 26%, per le Province.

5. In sostituzione dei parametri di cui al comma 3, i Comuni e le Province, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per il solo anno 2008, in aggiunta all'aumento di cui al comma 4, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, fino ad un massimo dello 0,5% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore ai seguenti valori:

   a) 23% per i Comuni;
   b) 18% per le Province.

6. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 nonché i vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione, possono incrementare le risorse di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999 fino all' 1% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora il rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento coperte ed il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia pari o inferiore a 1/55 .

7. L'importo percentuale di cui al comma 6, è elevabile fino ad un massimo dell'1,5%, qualora, oltre al rispetto delle condizioni e dei parametri ivi indicati, gli enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2008.

8. In sostituzione dei parametri di cui ai commi 6 e 7, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 nonché dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione, i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, possono optare rispettivamente per i seguenti parametri:
   a) rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 25%, ai fini dell'incremento delle risorse dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, di cui al comma 6

b) rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui alla lett. a) e rispetto del patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai fini dell'incremento delle risorse dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, di cui al comma 7.

9. Gli incrementi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione da parte degli Enti Locali dissestati o strutturalmente *deficitari*, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

10. Le risorse derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per il 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nel **suddetto anno.** Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti relativa al medesimo anno 2008.

Art. 18
Ulteriori incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per le Regioni ed i relativi enti strumentali

1. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, le Regioni, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 nonché i vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione, possono incrementare le risorse di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999 fino allo 0,6% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora il rapporto tra numero di dirigenti in servizio effettivo e il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia pari o inferiore a 1/10 ovvero sia stato ridotto il numero dei dirigenti in servizio effettivo al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006 nella misura del 5%.

2. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le Regioni in aggiunta all'aumento di cui all'art. 16 ed al comma 1, possono incrementare le risorse di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999 fino allo 0,9% del monte salari 2005 relativo alla dirigenza, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra numero di dirigenti in servizio effettivo e personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia pari o inferiore a 1/15 ovvero sia stato ridotto il numero dei dirigenti in servizio effettivo al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006 nella misura dell' 8%.

3. In sostituzione dei parametri di cui ai commi 1 e 2, le Regioni, fermo restando il patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 nonché dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione, possono optare rispettivamente per i seguenti parametri alternativi:
   a) rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria non superiore al 35%, ai fini dell'incremento delle risorse dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, di cui al comma 1;
   b) rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria uguale o inferiore al 30% e rispetto del patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai fini dell'incremento delle risorse dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, di cui al comma 2.

4. Con propri specifici atti, le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi da 1 a 3, i criteri che possono trovare applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l'incremento delle risorse delle risorse di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999.

5. Le risorse derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per il 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascuna Regione e presso i relativi enti strumentali nel suddetto anno. Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti relativa al medesimo anno 2008.

Art. 19
Ulteriori incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per le Camere di Commercio

1. Le Camere di Commercio possono integrare, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, e nella misura rispettivamente prevista dal comma 2, le risorse finanziarie, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti, riferiti al 31.12.2007:
   a) il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti specificamente per le Camere di Commercio dalle disposizioni delle vigenti leggi finanziarie;
   b) l'avvenuta formale introduzione di un sistema di programmazione e controllo, integrato nelle sue componenti del controllo strategico, di quello di gestione e della valutazione, ancorato a precisi indicatori di efficienza e di qualità dei servizi, definiti con carattere di uniformità per tutte le Camere di Commercio, in coerenza con le previsioni dell'art.35 del DPR n.254/2005, come rilevato dall'Osservatorio Unioncamere annualità 2008;
   c) il rispetto da parte della singola Camera di Commercio di valori predeterminati degli indicatori di equilibrio economico finanziario, definiti in modo uniforme per tutte le Camere di Commercio, in attuazione del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 8.2.2006, come specificati nel comma successivo;
   d) l'esito, presso la singola Camera di Commercio, delle valutazioni dei risultati dei dirigenti, strutturate secondo il sistema delineato nell'art.7 del CCNL del 14.5.2007, non inferiore alla media complessiva del 90% per il biennio 2006-07 del valore massimo attribuibile secondo il sistema di valutazione adottato.

2. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, le Camere di Commercio, qualora siano in possesso dei requisiti del comma 1, possono incrementare le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, fino ad un massimo dello 1,5 % del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, secondo le condizioni ed i valori percentuali di seguito indicati:
   a) fino ad un massimo dello 0,4%, qualora gli indicatori di equilibrio economico finanziario non siano superiori a 36;
   b) fino ad un massimo dello 0,5%, in aggiunta alla quota della lett. a), qualora gli indicatori di equilibrio economico finanziario non siano superiori a
      - 32 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese inferiore a 40.000;
      - 30 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese superiore a 40.000 e inferiore a 80.000;
      - 27 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese superiore a 80.000;
   a) fino ad un massimo dello 0,6%,in aggiunta alle quote di cui alle lett. a) e b), qualora gli indicatori di equilibrio economico finanziario non siano superiori a
      - 27 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese inferiore a 40.000;
      - 25 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese superiore a 40.000 e inferiore a 80.000;
      - 22 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese superiore a 80.000.

3. Le risorse derivanti dalla applicazione dei commi precedenti sono destinate in via esclusiva al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti.

4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono utilizzate per incrementare il valore della retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascuna Camera di Commercio in tale anno. Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti relativa al medesimo anno 2008.

Art. 20
Onnicomprensività del trattamento economico

1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006; art.37 del CCNL del 23.12.1999; art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici); art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996. L'ente definisce l'incidenza delle suddette erogazioni aggiuntive sull'ammontare della retribuzione di risultato sulla base criteri generali oggetto di previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 22.2.2006.

3. L'atto di conferimento oppure di designazione o, comunque, di nulla osta all'espletamento dell'incarico, ove conferito da soggetti terzi, pubblici o privati, su designazione dell'Ente specifica la riconducibilità dell'incarico e del relativo compenso al regime dell'onnicomprensività.

4. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999.

5. Le risorse di cui al comma 4, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali, sono utilizzate per incrementare, ai sensi dell'art.29 del CCNL del 23.12.1999, la retribuzione di risultato dei dirigenti, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria ed in misura prevalente, quella dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi. I suddetti criteri sono definiti dall'Ente, previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 22.2.2006.

6. Le risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo sono integralmente destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

7. E' disapplicata dalla data di definitiva sottoscrizione del presente contratto collettivo la disciplina dell'art.32 del CCNL del 23.12.1999.

Dichiarazione congiunta n.1

In riferimento all'art.11, le parti si danno reciprocamente atto, che in conformità ai principi generali in materia, nel caso di reintegra in soprannumero del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la posizione soprannumeraria dovrà essere riassorbita a seguito delle eventuali cessazioni dal servizio che si dovessero verificare nel tempo.

Dichiarazione congiunta n.2

Relativamente alle previsioni degli art.17, 18 e 19, le parti congiuntamente dichiarano che la sussistenza degli specifici requisiti finanziari ivi previsti (rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti), necessari per poter disporre delle risorse aggiuntive secondo le modalità e le quantità definite, dovrà essere verificata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 ed anche all'anno 2008, per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse entro il limite massimo dell'1,5%.

Dichiarazione congiunta n.3

Relativamente all'art.17, commi 3 e 7, e all'art.18, comma 2, le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini del possibile incremento delle risorse ivi previsto, gli enti sono tenuti a verificare il rispetto non solo del Patto di stabilità per il 2008 ma anche dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale con riferimento al medesimo anno.

ALLEGATO 1

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 2
(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7 Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni

e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3
(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6
(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3 Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
(Imparzialità)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10
(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11
(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non

rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12
(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

10A03781

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Trasferimento dell'autorizzazione sanitaria dalla «Sapio Industrie S.r.l.» alla «Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.»

Il direttore del Servizio prevenzione, con determinazione n. 133 dell'11 marzo 2010 ha trasferito l'autorizzazione sanitaria rilasciata con determinazione n. 1806/8 dell'8 settembre 2004, per il deposito e il commercio all'ingrosso dei gas per additivi alimentari anidride carbonica E290, argon E938, elio E939, azoto E941, protossido l'azoto E942, ossigeno E948, anidride solforosa E220, dalla SAPIO Industrie S.r.l., regione «Li Bombi» Sassari, alla SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., via Caniga n. 90, regione «Li Bombi» Sassari.

10A03754

Trasferimento dell'autorizzazione sanitaria con integrazioni dalla «Sapio Industrie S.r.l.» alla «Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.».

Il direttore del Servizio prevenzione, con determinazione n. 134 dell'11 marzo 2010 ha integrato l'autorizzazione sanitaria rilasciata con determina 1807/8 dell'8 settembre 2004 con la parte riguardante l'autorizzazione sanitaria per il deposito dei gas additivi alimentari e ha trasferito la stessa autorizzazione sanitaria (così integrata) per la produzione secondaria (compressione in bombole), il deposito e il commercio all'ingrosso per uso alimentare dei gas per additivi alimentari anidride carbonica E290, argon E938, azoto E941, ossigeno E948, e per il deposito e il commercio all'ingrosso di elio E939, Protossido l'azoto E942 e anidride solforosa E220, dalla SAPIO industrie S.r.l., zona industriale - Tronco B, Porto Torres (Sassari), alla SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., via Enrico Alberto d'Albertis, 25/27, zona industriale - Tronco B, Porto Torres (Sassari), con sede legale in Milano, via San Maurilio n. 13.

10A03755

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-076) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00